

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA	
	PRO LOCO DI SCURANO APS	
	ART. 1 - E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106	
	e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, l'Ente del Terzo Settore denominato	
	“ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SCURANO APS” , di	
	seguito rinominata “Pro Loco”, con sede nel Comune di Neviano degli	
	Arduini (PR), in Strada Mercato n. 13, operante senza fini di lucro.	
	L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non	
	comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera	
	dell'Assemblea Ordinaria.	
	ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI	
	ATTIVITÀ	
	1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci)	
	che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico,	
	culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del	
	Comune di Neviano degli Arduini (PR) e favorire il miglioramento della vita	
	dei suoi residenti e ospiti.	
	2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i	
	proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a	
	favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un	
	ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad	
	ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed	
	utilità sociale.	
	3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici	
	iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura,	

	installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la	
	partecipazione o l'organizzazione, in Italia o all'estero, di eventi idonei al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco	
	d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna,	
	nonché al comitato provinciale UNPLI di Parma nel rispetto dello Statuto e	
	delle normative U.N.P.L.I.	
	5. La Pro Loco è apartitica.	
	ART. 3 - OGGETTO SOCIALE	
	1. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale	
	ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a	
	favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e	
	animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso	
	le seguenti attività prevalenti:	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e	
	culturale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del D.Lgs.117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del D.Lgs.117/2017;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, di cui all'art. 5 comma 1, lettera f), del D.Lgs.117/2017;	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 , della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328 , e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e alla legge	

	22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; di cui all'art. 5	
	comma 1, lettera a), del DLgs.117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui	
	all'art. 5 comma 1, lettera t), del D.Lgs.117/2017.	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del	
	D.Lgs.117/2017;	
	Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle	
	seguenti azioni:	
	a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente il Comune di	
	Neviano degli Arduini (PR) proponendo alle Amministrazioni competenti il	
	miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e	
	valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché	
	il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale,	
	attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;	
	b) promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con gli Enti	
	Pubblici e/o privati, iniziative come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	uffici di informazione turistica, convegni, escursioni, spettacoli pubblici,	
	mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche,	
	sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà	
	sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc., che	
	servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Neviano	
	degli Arduini (PR) e la qualità della vita dei residenti.	

	c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e	
	la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la	
	popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;	
	d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e	
	visitatori per un incremento turistico nel paese;	
	e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere	
	provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica del Comune di Neviano	
	degli Arduini (PR) attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio	
	naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed	
	enogastronomico;	
	f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di	
	informazioni turistiche;	
	g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché	
	l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato	
	a favore della popolazione del territorio come, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e	
	realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo	
	svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della	
	comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di	
	emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi	
	scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la	
	cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della	
	nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero, e riattivare un	
	collegamento anche con le persone che sono emigrate.	

	2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di	
	collaborazione con Enti pubblici e privati.	
	3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente	
	connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo	
	continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e	
	gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche	
	ricorrendo ai propri associati.	
	4. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche	
	attività diverse rispetto al precedente punto 1), se regolarmente deliberate	
	dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio	
	2017 n. 117, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: esercitare la	
	produzione e lo scambio di beni e servizi connessi ai propri scopi, creare e	
	gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo,	
	culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo, di somministrazione di alimenti e	
	bevande, partecipare, a titolo gratuito oppure oneroso, ad iniziative promosse	
	da terzi, predisporre progetti, ricerche, studi ed attuarli anche per conto di	
	terzi, acquisire partecipazioni a società e progetti allo scopo di incrementare	
	le proprie risorse, accettare eredità e lasciti, aprire conti correnti bancari e	
	postali, compiere le operazioni bancarie utili alla gestione dell'associazione,	
	gestire circoli ricreativi, culturali e sportivi, partecipare a bandi e concorsi	
	pubblici e privati.	
	ART. 4 - SOCI	
	1. I Soci dell'Associazione Turistica Pro Loco di Scurano APS si	
	distinguono in:	

	a) Soci Ordinari;	
	b) Soci Sostenitori;	
	c) Soci Onorari.	
	2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione	
	annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti	
	i residenti nel territorio del Comune di Neviano degli Arduini (PR) e altresì	
	coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati	
	all'attività della Pro Loco.	
	3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano	
	contribuzioni volontarie straordinarie.	
	4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali	
	dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.	
	5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando	
	in ogni caso il diritto di recesso. La qualifica di socio si intenderà acquisita	
	con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento	
	della quota di associazione.	
	6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.	
	7. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.	
	ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa	
	annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.	
	2. Tutti i Soci hanno diritto:	
	a) a ricevere la tessera della Pro Loco;	
	b) a partecipare in Assemblea, se maggiorenni, con diritto di voto,	
	compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;	

	c) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;	
	d) a frequentare i locali della Pro Loco;	
	e) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali,	
	acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni	
	promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività	
	commerciali.	
	f) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;	
	g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei	
	regolamenti della Pro Loco.	
	h) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	i) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'associazione;	
	j) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	k) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
	l) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere	
	visione dei bilanci;	
	m) ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri della Pro	
	Loco (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei	
	verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio	
	Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede	
	della Pro Loco con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie.	

	3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di	
	rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà	
	genitoriale.	
	4. I Soci hanno l'obbligo di:	
	a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Pro loco;	
	b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota	
	associativa alla Pro Loco;	
	c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.	
	ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.	
	1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione Turistica Pro Loco di Scurano APS, previa presentazione	
	di domanda di ammissione, cui seguirà il versamento della quota associativa	
	annuale,	
	2. Nella domanda di ammissione deve essere anche precisato che il	
	richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei	
	regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal	
	Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90	
	(novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo	
	deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e con le attività di interesse generale svolte.	
	4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro	
	30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto	
	nel libro degli associati.	

	5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e	
	comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni	
	dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre	
	appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere	
	inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo	
	idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi	
	entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante	
	deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni	
	dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che	
	sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti	
	dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni	
	dell'associato minorenne.	
	7. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della	
	Pro Loco, per dimissioni o per morosità, o per indegnità, o qualora	
	intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che	
	violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l'esclusione per	
	dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo	
	stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di	
	replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo	
	ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una	
	disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare	
	ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà	

	convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa	
	annotazione nel libro dei soci.	
	8. I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei	
	contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.	
	ART. 7 – ORGANI	
	1. Sono organi della Pro loco:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo;	
	e) Il Revisore dei Conti.	
	2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco:	
	a) il Vicepresidente	
	b) il Segretario	
	c) il Tesoriere	
	d) il Presidente Onorario	
	3. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano	
	le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate	
	all'art. 12 del presente statuto.	
	4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate	
	all'art. 13 del presente statuto.	
	ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue decisioni,	
	prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni	

	Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota	
	associativa versata.	
	2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la	
	quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il	
	termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di	
	svolgimento di ogni Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in	
	assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato	
	è portatore di un numero massimo di tre deleghe.	
	3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola	
	con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.	
	4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione	
	delle finalità sociali.	
	5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in	
	sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro	
	assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea;	
	allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del	
	Segretario della Pro Loco.	
	6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal	
	Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne	
	stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei	
	Soci, in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque	
	prima della data di svolgimento dell'Assemblea, almeno quindici giorni	
	prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo	
	posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede	

	della Pro Loco, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro	
	Loco stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del	
	Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.	
	7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera	
	con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda	
	convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida	
	qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della	
	metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.	
	8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta	
	all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci	
	aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti	
	del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto	
	consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo,	
	sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.	
	9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata	
	entro il mese di aprile.	
	10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare	
	eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco.	
	L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta	
	sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta	
	della maggioranza dei componenti del Consiglio.	
	11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli	
	associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere	

	adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei	
	soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la	
	partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o	
	rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei	
	presenti.	
	12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere	
	redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile	
	da tutti i Soci presso la sede sociale.	
	13. L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato	
	secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.	
	14. Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice,	
	a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una	
	votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati	
	canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a	
	patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche,	
	ecc...) per identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea	
	Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria	
	tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai	
	sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.	
	ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri,	
	con un minimo di cinque e un massimo di undici. Tuttavia, per assicurare	
	una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva	
	può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da	

	eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci	
	iscritti.	
	2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del	
	Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo	
	con votazione segreta.	
	3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro	
	anni e sono rieleggibili.	
	4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed	
	ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta	
	scritta di almeno un terzo dei Componenti.	
	5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza	
	giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con	
	deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei	
	medesimi come previsto nel successivo comma.	
	6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti	
	saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni,	
	seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da	
	utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva	
	per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua	
	funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio	
	Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti,	
	l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà,	
	entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per	
	l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.	

	7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il	
	rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente	
	dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato	
	approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un	
	nuovo Consiglio Direttivo.	
	8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della	
	metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria	
	della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il	
	raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente	
	statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al	
	Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un	
	conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del	
	rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività	
	svolta.	
	10. Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone	
	che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che	
	possono partecipare senza diritto di voto.	
	11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato	
	dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio	
	stesso.	
	12. Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei	
	Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile	
	indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando	

	adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti	
	dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi	
	pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera	
	Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria	
	tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai	
	sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.	
	ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	
	1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo	
	interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà	
	avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.	
	2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a	
	scrutinio segreto.	
	3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del	
	Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.	
	4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà	
	sostituito dal Vice Presidente.	
	5. Il Presidente, in caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà	
	dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione	
	del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.	
	6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione Turistica	
	Pro Loco di Scurano APS ed ha la responsabilità della sua amministrazione,	
	la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il	
	Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della	
	conservazione della documentazione contabile della Pro Loco	
	7. Il Presidente è assistito dal Segretario.	

	ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE	
	1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i	
	suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non	
	Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del	
	Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.	
	2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i	
	verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione	
	riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e	
	provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta	
	dei libri sociali.	
	3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea	
	documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della	
	Pro Loco nonché segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative	
	registrazioni.	
	ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO	
	1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno della Pro loco è	
	obbligatoria quando siano stati superati per due esercizi consecutivi 2 dei	
	seguenti limiti:	
	a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad	
	Euro 110.000,00	
	b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o	
	superiori ad Euro 220.000,00	
	c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o	
	superiori a 5 unità.	

	2.	L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo
		Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge
		nominare un Organo di Controllo monocratico.
	3.	L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì
		alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione
		collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in
		composizione monocratica.
	4.	Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione
		collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo
		Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere
		scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo,
		del Codice Civile.
	5.	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello
		statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con
		riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
		qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
		amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita
		inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto
		incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo
		componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
	6.	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
		dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
		particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "Il
		Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), ed attesta che il
		bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

	all'articolo 14 de “Il Codice del Terzo Settore” (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.	
	117). Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai	
	sindaci.	
	7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
	fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica	
	quattro anni (o tre secondo mandato del consiglio direttivo), salvo dimissioni	
	o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti	
	dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente	
	che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei	
	requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.	
	ART. 13 – REVISORE DEI CONTI	
	1. La Pro Loco sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti	
	o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, qualora	
	superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:	
	a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad	
	Euro 1.100.000,00	
	b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o	
	superiori ad Euro 2.200.000,00	
	c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o	
	superiori a 12 unità.	
	2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti	
	patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117	

	ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO	
	1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per	
	eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto	
	con votazione segreta	
	2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio	
	Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti,	
	ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in	
	carica.	
	ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO	
	1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al	
	funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:	
	a) quote e contributi dei Soci;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di	
	istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e	
	documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi,	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all’art.3 punto	
	4 del presente statuto;	
	g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	
	h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;	

	i) altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale;	
	j) il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed	
	immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per	
	qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.	
	2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito,	
	utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere	
	reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.	
	ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI	
	1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma	
	volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini	
	istituzionali.	
	2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche	
	ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di	
	mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.	
	3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e	
	favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di	
	manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari	
	della Pro Loco, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi	
	di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non	
	associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà	
	istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo	

	alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e	
	gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.	
	4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite, ad esclusione dei	
	componenti l'Organo di controllo, del Revisore Legale dei Conti o della	
	società di revisione legale.	
	5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a	
	quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese	
	documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro	
	Loco nell'ambito delle attività istituzionali.	
	ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E	
	FINANZIARIO	
	1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente	
	un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato	
	dall'Assemblea dei soci annualmente.	
	2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di	
	competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.	
	3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la	
	visione presso la sede della Pro Loco.	
	ART. 18 – SCIoglimento	
	1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato	
	dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti	
	degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda	
	convocazione.	
	2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà	
	provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente	

	restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al	
	momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge,	
	saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale	
	in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco.	
	3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di	
	Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa	
	vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla	
	legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con	
	vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.	
	ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e	
	l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi	
	e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà	
	avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di	
	indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro	
	60 giorni dalla nomina di un conciliatore.	
	2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente	
	dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in	
	difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia	
	Romagna.	
	3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà	
	effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato	
	accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a	
	maggioranza dei componenti.	

[illegible]